

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Debbo esporre semplicemente quale è il criterio col quale il Governo e la Commissione hanno proceduto nel determinare quali sono le farmacie che danno dei diritti ai loro proprietari.

Premetto che qui non si tratta di salvaguardare diritti spettanti alla popolazione di determinate provincie, perchè le provincie hanno un solo interesse: quello di non avere nessun vincolo, in guisa che si possa organizzare liberamente, nell'interesse della salute pubblica, il servizio farmaceutico.

Per le mie provincie desidererei che non vi fosse vincolo alcuno. Qui non è questione di nord e di sud; è questione unicamente di vedere se ci sono dei diritti di proprietà da tutelare. E questi diritti di proprietà sono contro l'interesse della popolazione. Questo bisogna mettere ben in chiaro!

L'onorevole Pietravalle propone che si riduca a dieci anni il termine pel quale si conservano questi diritti.

Ora io citerò il caso, del resto riconosciuto da lui, delle farmacie piazzate del Piemonte che sono riconosciute come proprietà dall'articolo 20 delle disposizioni transitorie del codice civile, quindi non ci può essere qui discussione alcuna.

Quanto alle altre, io credo che si debba fare una distinzione sostanziale. Quando alla morte del farmacista, il diritto ad esercitare la farmacia passa ai suoi eredi come tali, anche se non sono farmacisti, in questo caso c'è realmente un diritto familiare da tutelare.

Nelle provincie pontificie, di cui ha parlato testè l'onorevole Pietravalle, è appunto stabilito che quando muore il farmacista, i suoi figli e la vedova abbiano diritto di continuare nell'esercizio della farmacia, anche se non farmacisti, purchè la facciano gerire e noi abbiamo letto il testo in Commissione...

PIETRAVALLE. Diritto a tenere, non a dirigere.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Precisamente! È quello che dico io!

PIETRAVALLE. Allora, anche pel Mezzogiorno!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, c'è una distinzione sostanziale.

Noi abbiamo esaminato i decreti originali al Ministero ed in Commissione. Mi lasci finire, e poi vedrà che anche lei stesso dovrà riconoscere che una distinzione sostanziale c'è.

Quando è stabilito che l'erede come tale, indipendentemente dalla qualità di farmacista, ha diritto di tenere la farmacia, purchè metta a dirigerla un patentato, in questo caso c'è un diritto familiare. Ma quando, come è in molte provincie, ha solamente diritto di preferenza il figlio se è farmacista, in questo caso non c'è diritto di famiglia, non c'è una trasmissione di eredità familiare; è un diritto di preferenza che diamo al figlio in confronto degli estranei e questo diritto, con la legge che, abbiamo dinanzi, noi lo conserviamo.

Diciamo anche noi che quando il figlio del farmacista morto è farmacista, ha diritto alla preferenza sugli altri ad avere la farmacia.

Quindi non bisogna confondere la preferenza data ai figli quando sono farmacisti, col diritto nell'erede di tenere la farmacia, facendola poi esercitare nel suo interesse, da uno che abbia la patente.

E lo stesso onorevole Pietravalle ha detto testè che, nelle provincie meridionali, vi è questo diritto per il figlio quando è farmacista.

Ora, ripeto, noi questo diritto qui lo conserviamo e non vi è bisogno di eccezione alcuna.

Dobbiamo solo esaminare dove esistono diritti di proprietà familiare che meritino un compenso.

Certo vi è una gradazione: le piazzate, ad esempio, sono riconosciute dal codice civile, perchè erano state comprate e pagate: ma si è creduto di non fare una gradazione minuziosa di tanti anni di più o di meno, e si è aggregato a questa categoria, che ha un diritto prevalente, tutto ciò che è un diritto di famiglia.

Ma estendere questo privilegio al di là di ciò che è un vero diritto familiare, sarebbe recar danno alle popolazioni del territorio ove si trovano farmacie sulle quali non vi è nessun diritto di proprietà, e alle quali noi verremmo a darlo, a detrimento del libero esercizio del commercio delle farmacie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VENDITTI, *relatore*. Come già ho detto nella discussione generale, noi dovemmo riconoscere due categorie di farmacie, quelle perpetue il cui diritto di esercizio, cioè, era